

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE "LA COLOMBA" A R.L. ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAROLEI CS VIA CALABRIA 32

Numero REA: CS - 150946

Codice fiscale: 02219000789

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2008 - Statuto completo	2
--	---

sigillo

Allegato "A" all'atto n.78674/8855

S T A T U T O

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) E' costituita, con sede nel Comune di Carolei, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, una cooperativa sociale denominata "Coop.Sociale "La Colomba" - ONLUS".

Con deliberazione degli organi competenti potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza.

La cooperativa si considera di diritto ONLUS.

Art.2) La cooperativa avrà durata fino al 31.12.2097, salvo proroga che potrà essere deliberata dall'Assemblea.

Art.3) La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, prefiggendosi la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art.1 della legge 381 dell'8.11.1991, prevalentemente nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, operando senza scopo di lucro e perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, prefiggendosi a tal fine:

- la gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione e di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di comunità di convivenza, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi in genere a privati, imprese ed enti pubblici.

La cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

La cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, pure necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Intendendo fin da ora aderire ai principi di solidarietà sociale propri delle organizzazioni non lucrative di solidarietà sociale, allo scopo di realizzare pienamente la crescita della personalità umana e la piena integrazione sociale delle persone svantaggiate cui si rivolge l'attività della società cooperativa, la cooperativa opererà, inoltre nei settori qui di seguito elencati rivolgendo, relativamente ad essi, la sua attività nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari attivandosi, quindi, ai sensi dell'art.10, comma 1, del su citato decreto, nei campi seguenti:

- assistenza sanitaria;
- istruzione;
- sport dilettantistico;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;
- formazione, occupandosi particolarmente della promozione e gestione dei corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché della preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno della propria organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'art.7 del D.Lgs. 5.7.1997 n.22.

La cooperativa può svolgere attività anche con terzi nel rispetto del principio di prevalenza di cui agli artt.2512 e segg. c.c.-

La cooperativa invoca, per gli scopi previsti dall'oggetto sociale, tutti i benefici e/o agevolazioni previsti dalla vigente legislazione ordinaria e straordinaria della Repubblica Italiana ed, in particolare, in quanto ONLUS di diritto, la disciplina e le agevolazioni previste per le organizzazioni non lucrative di

utilità sociale.

La cooperativa potrà per i propri scopi richiedere contributi e finanziamenti pubblici ad Enti locali, Regionali, allo Stato ed alla Comunità Europea, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Su delibera degli Organi competenti potrà aderire alle associazioni nazionali e provinciali di categoria e ad altri organismi od associazioni che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche o di servizio.

La cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.

TITOLO II - SOCI

Art.4) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammessi come soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e intendano perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art.5) Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: a) soci ordinari che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità; b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente; c) soci sovventori.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nel cui statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle Cooperative sociali.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro Soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art.6) I privati che intendono essere ammessi come soci dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente: a) indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e dell'attività svolta; b) indicazione della quota che intende sottoscrivere; c) dichiarazione di attenersi al presente

statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore, ove non vietato per legge, deve indicare il periodo minimo di permanenza in cooperativa, prima del quale non è permesso il recesso. Gli Enti che intendano associarsi alla cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci; b) l'entità della quota che si intende sottoscrivere; c) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda vanno allegati copie dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione. Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la cooperativa è quello risultante dal libro Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art.7) Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione. Il suo giudizio, se negativo, deve venire motivato entro sessanta giorni e comunicato per iscritto all'interessato.

Art.8) I soci sono obbligati: a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sopraprezzo; b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale.

Art.9) La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonché per liquidazione o fallimento.

Art.10) Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al

socio, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva indivisibile.

Art.11) Oltre che nei casi previsti dalla legge, e salvo quanto disposto dall'art.6 per il socio sovventore, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare entro sessanta giorni dalla ricezione se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Art.12) Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare la decadenza nei confronti dei soci per i quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Art.13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio: a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione; b) che danneggia materialmente la Società, oppure fomenta dissidi e disordine fra i soci; c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società; d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso la Società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art.14) Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt.8), 10), 12), 13) e 14), devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata

all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio Arbitrale oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell'organo giudicante.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE

Art.15) Il patrimonio della Società è formato: a) dal capitale sociale che è variabile e costituito da un numero illimitato di quote del valore minimo di euro 25 ciascuna e, se superiore, di un valore multiplo di tale importo; b) dalla riserva ordinaria indivisibile, costituita dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti; c) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolare rischi o in previsione di oneri futuri; d) dal fondo apporti in conti capitali che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti pubblici o privati.

Art.16) Le quote sociali non possono essere trasferite in proprietà nè sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione. Qualora i soci provvedessero al versamento di ulteriori somme in conto futuro aumento del capitale, conto finanziamento o a fondo perduto, con o senza obbligo di restituzione da parte della cooperativa ed anche non proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione e, in ogni caso, in base a formale delibera dell'Assemblea, tali somme potranno essere infruttifere di interessi.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.17) L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della

normativa vigente.

E' fatto divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della società. Eventuali eccedenze del bilancio devono essere destinate a fondo di riserva legale, dedotta quota parte degli utili destinati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Ove non sia vietato da norme civilistiche o fiscali, l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art.18) Sono organi delle cooperative: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei Sindaci se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.19) L'assemblea ordinaria:

1) Approva il bilancio e destina gli utili; 2) Procede alla nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero; 3) Procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; 4) Determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci; 5) Approva i regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione; 6) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 7) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio e la relativa documentazione informativa devono

essere disponibili a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento della società nonchè sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in casi di liquidazione ordinaria della cooperativa, sulla revoca della liquidazione medesima e su ogni altra materia ad essa espressamente attribuita per legge.

Art.20) Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione delle materie da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale se nominato. La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da affiggersi insieme all'elenco delle materie da trattare, per almeno sette giorni nella sede sociale e da comunicarsi con lettera a ciascun socio, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto, oltre al giorno, l'ora ed il luogo di convocazione, potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo alla prima.

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare quando è rappresentato l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Art.21) L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e le

votazioni sono sempre palesi.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, l'assemblea per essere valida tanto in prima quanto in seconda convocazione deve essere costituita da almeno i tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti in assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese.

Art.22) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Art.23) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.24) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti tra i soci dall'Assemblea che ne determina il numero, di cui la metà più uno, in ogni caso, non deve

appartenere alla categoria dei soci sovventori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso, ad essi spetta solo il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni, nonché, con deliberazione del Consiglio e con il parere favorevole dei Sindaci, se nominati, l'eventuale compenso determinato per l'espletamento di funzioni operative specificatamente attribuite.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà quando il presidente lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avviso o affisso all'albo in sede o spedito per posta non meno di cinque giorni prima dell'adunanza nei casi di urgenza in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli Amministratori così nominati è quella degli Amministratori sostituiti.

Art.25) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Pertanto, tra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione: a) curare l'esecuzione delle delibere delle

Assemblee; b) formulare i bilanci; c) compilare i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; e) conferire procure per determinati atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio dall'articolo seguente; f) fare adesione della società ad organismi federali o consortili; g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione solo di quelle che per le disposizioni della legge e dall'atto costitutivo siano riservate all'Assemblea; i) costituire succursali e filiali che non abbiano natura di sede secondaria. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio, nei limiti di cui all'art.2544 c.c.. Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art.26) La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale quindi può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Pertanto con la sua sola firma può rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonchè per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organo giurisdizionali e amministrativi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato ed in mancanza o nell'assenza di questo a un Consigliere designato dal Consiglio.

COLLEGIO SINDACALE

Art.27) Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o comunque per volontà dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I

sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale l'assemblea può nominare un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia al fine di esercitare il controllo contabile.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.28) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società può essere disciplinato da un regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci. Nel regolamento possono stabilirsi i criteri di ripartizione dei ristorni, i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art.29) In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'art.22, 3° comma, nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992 previo rimborso ai soci del capitale versato.

Art.30) Per quanto non regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente agli effetti tributari ed in particolare le disposizioni legislative sulle cooperative sociali ex legge n.381 dell'8 novembre 1991, nonché quelle del D.Lgs.460/97 relativo alla

disciplina ONLUS e quelle concernenti le società a responsabilità limitata.

F.to Maria Amelia Severi - Dr.Roberto Gervasio, Notaio col sigillo

E' copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Registrato a Cosenza il 6.3.2008

Cosenza 6 marzo 2008